
Codici di
condotta ICS

2018





Codice di condotta sociale ICS

Ogni membro di Initiative for Compliance and Sustainability – vedere www.ics-asso.org per l'elenco dei membri - si aspetta dai propri fornitori che rispettino il Codice di condotta sociale ICS (di seguito definito "questo Codice"), fermo restando che **QUESTO CODICE PUÒ ESSERE COMPLETATO DAL CODICE DI CONDOTTA PROPRIO DEL RIVENDITORE**. Questo Codice si basa sui Principi dei diritti umani e sulle principali convenzioni e raccomandazioni dell'ILO (vedere elenco a fine documento). Con la firma di questo Codice, il fornitore si impegna a rispettarlo e ad ottenerne il rispetto anche da parte dei propri subappaltatori e partner.

Sistema di gestione, trasparenza e tracciabilità

1. Il fornitore dovrà mettere in atto un sistema di gestione interna efficiente per garantire che:
 - a. tutti i rapporti di lavoro siano riconosciuti e documentati (secondo le leggi, le consuetudini e le pratiche nazionali e le norme internazionali sul lavoro) dal momento dell'assunzione fino alla fine del contratto di lavoro, specialmente in caso di dipendenti di particolari categorie: giovani, immigrati, migranti nazionali, lavoratori stagionali, lavoratori a domicilio, lavoratori a cottimo, tirocinanti o apprendisti, lavoratori a contratto, lavoratori temporanei, ecc.;
 - b. tutte le attività di vendita e gestione dell'azienda siano svolte in modo trasparente e vengano correttamente riportate nei registri dell'azienda;
 - c. i principi stabiliti in questo Codice siano condivisi e applicati in modo uniforme all'interno dell'organizzazione del fornitore;
 - d. il fornitore dovrà individuare tutti gli atti che violano i principi di questo Codice, stabilire le cause sottostanti dei problemi individuati e attuare le misure necessarie per affrontare tali atti in modo efficace conformemente alle leggi, alle consuetudini e alle pratiche nazionali e alle norme internazionali sul lavoro;
 - e. i responsabili dell'applicazione di questo Codice e, più in generale, dei relativi aspetti giuridici in materia di diritto del lavoro, sicurezza e ambiente siano informati e addestrati;
 - f. vengano adottate azioni contro ogni forma di corruzione, estorsione, appropriazione indebita e corruzione;
 - g. venga analizzato l'impatto sulla comunità circostante, sulle risorse naturali e sull'ambiente in genere in modo da poter attuare le procedure necessarie a prevenire e minimizzare gli effetti negativi connessi alle attività del partner;

2. Il fornitore si impegna a diffondere i principi di questo Codice nell'intera catena della fornitura e della subfornitura:
 - a. Il fornitore dovrà comunicare al cliente ICS, prima dell'invio di qualsiasi ordine da parte del cliente, l'elenco delle fabbriche appartenenti al fornitore e ai suoi subappaltatori (aziende autorizzate dal fornitore a gestire in tutto o in parte la produzione finale che il fornitore dovrebbe produrre). I clienti ICS non consentono che i loro ordini siano prodotti in una fabbrica che non sia conforme a questo Codice. Una volta che il cliente ICS ha confermato un ordine, il fornitore non è autorizzato a modificare l'elenco delle fabbriche o subappaltatori precedentemente comunicato. Qualora, per qualsiasi motivo, sia necessario modificare l'elenco delle fabbriche dei fornitori e subappaltatori, si dovrà ottenere l'accordo scritto del cliente ICS.
 - b. Il fornitore dovrà verificare che le fabbriche o i subappaltatori identificati nella catena di produzione del cliente ICS siano conformi ai principi di questo Codice.
 - c. Se il fornitore dovesse venire a conoscenza di violazioni dei principi di questo Codice nella sua catena di fornitura e subappalto, è tenuto a informare immediatamente il cliente ICS e ad attuare un piano di azioni correttive per il fornitore/subappaltatore interessato.



Codice di condotta sociale ICS

Qualora il fornitore/subappaltatore dovesse rifiutarsi di collaborare, il fornitore si impegna a porre fine alla collaborazione con lo stesso.

Età minima, lavoro minorile e giovani lavoratori

3. Il fornitore è tenuto a rispettare l'età minima di ammissione al lavoro o per il lavoro in qualsiasi attività professionale a livello nazionale che non dovrebbe essere inferiore all'età di completamento della scuola dell'obbligo e, in ogni caso, non essere al di sotto di 15 anni. Se, tuttavia, l'età minima prevista dalla legge locale è fissata a 14 anni in base alla Convenzione ILO 138 possono applicarsi delle eccezioni per i paesi in via di sviluppo.
4. Il fornitore non deve assumere né sfruttare in alcun modo i bambini. Se i bambini si trovano nel sito di produzione (tranne che in un asilo nido), il fornitore si impegna a ricercare una soluzione sensibile e soddisfacente che ponga al primo posto il miglior interesse del bambino.
5. Il fornitore si impegna a non impiegare lavoratori di età inferiore ai 18 anni di notte o in condizioni che potrebbero mettere a repentaglio la loro salute, sicurezza o integrità morale e/o che potrebbero nuocere al loro sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale in conformità alla Convenzione ILO 182.

Lavoro forzato

1. Tutto il lavoro deve essere svolto su base volontaria e non sotto la minaccia di pene o sanzioni.
2. È vietato l'uso del lavoro forzato o obbligatorio o non retribuito in tutte le sue forme, compreso il lavoro carcerario quando non è conforme alla Convenzione 29 e il lavoro straordinario non retribuito.
3. Il fornitore non deve chiedere ai lavoratori di effettuare depositi/garanzie finanziarie irragionevoli e non deve confiscare i documenti di identità dei lavoratori (quali passaporti, carte di identità, ecc.). Non si verificheranno ritardi abusivi nel pagamento degli stipendi.
4. È vietata la servitù per debiti. Il fornitore non dovrà avvalersi di alcuna forma di servitù per debiti, né permetterà o incoraggerà i lavoratori a contrarre debiti attraverso le spese di assunzione o altri mezzi.
5. È proibita la manodopera in stato di servitù a contratto. Il fornitore è tenuto a rispettare il diritto dei lavoratori di risolvere il contratto di lavoro a seguito di preavviso di legge. Il fornitore è tenuto a rispettare il diritto dei lavoratori di lasciare il luogo di lavoro e la fabbrica dopo il turno di lavoro.



Codice di condotta sociale ICS

Divieto di discriminazione

1. Il fornitore dovrà rispettare le pari opportunità in termini di assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, promozione, risoluzione o pensionamento.
2. Il fornitore non dovrà affrontare, sostenere o tollerare discriminazioni nei rapporti di lavoro, compreso inserimento, assunzione, formazione, condizioni di lavoro, assegnazioni di lavoro, salario, benefit, promozioni, disciplina, interruzione del rapporto di lavoro o pensionamento sulla base di genere, età, religione, stato civile, razza, casta, estrazione sociale, malattie, disabilità, gravidanza, origine etnica e nazionale, nazionalità, appartenenza ad organizzazioni di lavoratori, inclusi sindacati, affiliazione politica, orientamento sessuale o qualsiasi altra caratteristica personale.
3. Il fornitore dovrà basare tutti i termini e le condizioni di impiego sulla capacità di un individuo di svolgere il lavoro e non sulla base di caratteristiche o convinzioni personali.

Pratiche disciplinari, molestie e abusi

1. Il fornitore dovrà trattare tutti i lavoratori con rispetto e dignità.
2. Il fornitore non dovrà commettere né tollerare vessazioni, molestie o abusi di qualsiasi tipo.
3. Il fornitore dovrà stabilire procedure disciplinari scritte che dovrà spiegare in termini chiari e comprensibili ai propri lavoratori. Sarà tenuta traccia di tutte le azioni disciplinari.

Libera associazione e meccanismi di reclamo

1. I lavoratori hanno il diritto di aderire o formare sindacati di loro scelta e di contrattare collettivamente, senza previa autorizzazione da parte della direzione del fornitore. Il fornitore non dovrà interferire, ostacolare o impedire tali attività legittime.
2. Qualora il diritto alla libertà di associazione e contrattazione collettiva fosse limitato o proibito dalla legge, il fornitore non dovrà ostacolare forme alternative di rappresentanza e negoziazione dei lavoratori indipendenti e liberi, conformemente alle convenzioni ILO.
3. Il fornitore non dovrà discriminare o penalizzare in altro modo i rappresentanti dei lavoratori o i membri dei sindacati a causa della loro appartenenza o affiliazione a un sindacato, o della loro legittima attività sindacale in conformità alle convenzioni ILO.
4. Il fornitore consentirà ai rappresentanti interni dei lavoratori l'accesso al luogo di lavoro per svolgere le loro funzioni rappresentative conformemente alle convenzioni ILO.
5. Il fornitore dovrà compiere tutti gli sforzi possibili per mantenere o partecipare a un efficace meccanismo di feedback delle informazioni e di reclamo a livello operativo per essere in grado di rispondere alle persone e alle comunità.



Codice di condotta sociale ICS

Orario di lavoro e straordinari

1. Il fornitore fisserà orari di lavoro conformi alle leggi nazionali e alle convenzioni dell'ILO, secondo quelle che forniscono maggiori tutele per garantire la salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori.
2. Il fornitore dovrà rispettare un orario di lavoro standard consentito di 48 ore a settimana, esclusi gli straordinari. Non potrà essere richiesto ai lavoratori di lavorare regolarmente oltre le 48 ore settimanali.
3. Gli straordinari saranno volontari e non supereranno le 8 (otto) ore settimanali e non dovranno essere richiesti su base regolare.
4. Il fornitore è tenuto a rispettare il diritto di tutti i lavoratori ad almeno un giorno di riposo ogni 7 (sette) giorni, oltre al periodo di ferie annuali retribuite e le festività nazionali e locali secondo le norme locali.

Retribuzione e benefit

1. Il fornitore è tenuto a retribuire i propri lavoratori fornendo salari, pagamento degli straordinari, benefit e ferie retribuite che soddisfino o superino rispettivamente gli standard minimi di legge e/o di riferimento di settore e/o i contratti collettivi, a seconda di quale sia il più elevato.
2. Riconoscendo la natura fondamentale della retribuzione per i lavoratori e le persone che dipendono dagli stessi, ICS si aspetta che il fornitore non consideri il salario minimo di legge come un fine in sé, ma come una semplice soglia non da raggiungere ma da superare, essendo l'obiettivo da perseguire che tale retribuzione sia in grado di coprire le esigenze di base pur garantendo un reddito discrezionale.
3. Il fornitore dovrà sempre retribuire tutti i lavoratori per il lavoro straordinario con una maggiorazione stabilita dalla legge e, se del caso, da un accordo contrattuale.
4. Il fornitore dovrà fornire a tutti i lavoratori tutti i benefici previsti dalla legge, comprese le ferie retribuite.
5. Il fornitore non dovrà effettuare detrazioni dai salari non autorizzati o non previsti dalle leggi nazionali. Il fornitore non dovrà applicare alcuna detrazione sui salari come misura disciplinare.
6. Il fornitore fornirà a tutti i lavoratori informazioni scritte e comprensibili sulle loro condizioni di lavoro, compresi i salari, prima della loro assunzione, e sui dettagli dei loro salari per il periodo retributivo in questione ogni volta che sono pagati.
7. Il lavoro svolto deve basarsi su un rapporto di lavoro riconosciuto, stabilito nel rispetto delle leggi nazionali e delle convenzioni ILO, a seconda di quale sia la tutela migliore.
8. I contratti di sola manodopera, i contratti di subappalto o di lavoro a domicilio, i programmi di apprendistato in cui non vi è una reale intenzione di impartire competenze o fornire un impiego regolare, l'uso eccessivo di contratti di lavoro a tempo determinato, o qualsiasi accordo paragonabile, non dovranno essere utilizzati per evitare obblighi nei confronti dei



Codice di condotta sociale ICS

lavoratori in base alle leggi e ai regolamenti sulla sicurezza sociale o sul lavoro derivanti dal regolare rapporto di lavoro.

Salute e sicurezza

Le disposizioni in materia di salute e sicurezza dovranno essere ulteriormente definite per tener conto delle condizioni specifiche e dei rischi relativi a diversi settori, conformemente ai principi applicabili in materia di salute e sicurezza:

1. Il fornitore dovrà garantire condizioni di sicurezza e pulizia in tutte le strutture di lavoro e residenziali e dovrà stabilire e seguire una serie chiara di procedure che disciplinano la salute e la sicurezza sul lavoro.
2. Il fornitore deve adottare misure adeguate per prevenire incidenti e infortuni alla salute derivanti dal lavoro, associati ad esso o che si verificano durante lo stesso, riducendo al minimo, per quanto ragionevolmente possibile, le cause dei pericoli inerenti all'ambiente di lavoro. Ove necessario, dovranno essere forniti adeguati ed efficaci dispositivi di protezione individuale.
3. Il fornitore dovrà garantire l'accesso a servizi e assistenza medica adeguati.
4. Il fornitore dovrà fornire a tutti i lavoratori l'accesso a servizi igienici puliti e all'acqua potabile e, se del caso, a strutture igieniche per la preparazione e la conservazione degli alimenti.
5. Il fornitore dovrà garantire che le strutture residenziali per i lavoratori, ove previste, siano pulite e sicure.
6. Il fornitore dovrà affidare la responsabilità per la salute e la sicurezza ad un rappresentante dei vertici aziendali.
7. Il fornitore fornirà una formazione regolare e documentata in materia di salute e sicurezza ai lavoratori e dirigenti, e tale formazione sarà ripetuta per tutti i lavoratori e dirigenti nuovi o riassegnati.
8. Il fornitore dovrà fornire adeguate garanzie contro gli incendi e dovrà garantire la solidità, stabilità e sicurezza degli edifici e delle attrezzature, comprese le strutture residenziali, ove previste.
9. Il fornitore dovrà impartire ai lavoratori e dirigenti una formazione sufficiente in materia di gestione dei rifiuti e di manipolazione e smaltimento di sostanze chimiche e altri materiali pericolosi.

ALLEGATO

Il fornitore è tenuto a rispettare:

- i. Le linee guida OCSE per le imprese multinazionali, 2011.



Codice di condotta sociale ICS

- ii. I principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, 2011

- iii. Le convenzioni internazionali sui diritti umani fondamentali:
 - Il Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966
 - Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 1966
 - La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, 1980
 - La Convenzione sui Diritti del Bambino, 1990
 - La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 2007

- iv. Le Norme internazionali fondamentali sul lavoro, come definite nella dichiarazione ILO sui principi e diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti:
 - C87, Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948
 - C98, Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949
 - C29, Convenzione sul lavoro forzato, 1930
 - C105, Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957
 - C138, Convenzione sull'età minima, 1973
 - C182, Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999
 - C100, Convenzione sull'uguaglianza di retribuzione, 1951
 - C111, Convenzione sulla discriminazione (impiego e occupazione), 1958

- i. Altre norme internazionali applicabili in materia di lavoro, quali:
 - L'appello ILO per un lavoro dignitoso
 - C1, Convenzione sulla durata del lavoro (industria), 1919
 - C14, Convenzione sul riposo settimanale (industria), 1921
 - C95, Convenzione sulla protezione del salario, 1949
 - C131, Convenzione sulla fissazione del salario minimo, 1970
 - C135, Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori, 1971
 - C155, Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, 1981
 - C161, Convenzione sui servizi sanitari sul lavoro, 1985
 - R85, Raccomandazione sulla protezione del salario, 1949
 - R116, Raccomandazione sulla riduzione dell'orario di lavoro, 1962
 - R135, Raccomandazione sulla fissazione del salario minimo, 1970
 - R164, Raccomandazione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, 1981
 - R184, Raccomandazione sul lavoro a domicilio, 1996
 - R190, Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999

- ii. Normativa nazionale e/o locale applicabile.
 - Le disposizioni di questo Codice costituiscono norme minime e non massime.
 - Questo Codice non deve essere utilizzato per impedire il superamento delle norme internazionali o delle legislazioni nazionali e/o locali sul lavoro.



Codice di condotta ambientale ICS

Ogni membro di Initiative for Compliance and Sustainability (vedere il sito www.ics-asso.org per l'elenco dei membri) si aspetta che i propri fornitori rispettino il Codice di condotta ambientale ICS (di seguito definito "questo Codice"), fermo restando che **QUEST'ULTIMO PUÒ ESSERE COMPLETATO DAL CODICE DI CONDOTTA DEL RIVENDITORE**. Con la firma di questo Codice, il fornitore si impegna a rispettarlo e ad ottenerne il rispetto anche da parte dei propri subappaltatori e partner.

1. Il fornitore dovrà mettere in atto un sistema di gestione interna efficiente per garantire che:
 - a. I principi stabiliti in questo Codice siano diffusi e applicati in modo uniforme all'interno dell'organizzazione del fornitore;
 - b. Il fornitore sia in grado di individuare tutti gli atti che violano i principi di questo Codice, stabilisca le cause dei problemi individuati e attui le misure necessarie per affrontare tali atti in modo efficace, conformemente alle leggi, alle consuetudini e alle pratiche nazionali e alle norme internazionali in materia di occupazione.

Cap. 1 - Sistema di gestione ambientale

1. Il fornitore si impegna a diffondere i principi di questo Codice nell'intera catena della fornitura e della subfornitura:
 - a. Il fornitore dovrà comunicare al cliente ICS, prima dell'invio di qualsiasi ordine da parte del cliente, l'elenco delle fabbriche appartenenti al fornitore e ai suoi subappaltatori (aziende autorizzate dal fornitore a gestire in tutto o in parte la produzione finale che il fornitore dovrebbe produrre). I clienti ICS non consentono che i loro ordini siano prodotti in una fabbrica che non sia conforme a questo Codice. Una volta che il cliente ICS ha confermato un ordine, il fornitore non è autorizzato a modificare l'elenco delle fabbriche o dei subappaltatori precedentemente comunicato. Qualora, per qualsiasi motivo, fosse necessario modificare l'elenco delle fabbriche dei fornitori e dei subappaltatori, si dovrà ottenere l'accordo scritto del cliente ICS.
 - b. Il fornitore dovrà verificare che le fabbriche o i subappaltatori identificati nella catena di produzione del cliente ICS siano conformi ai principi di questo Codice.
 - c. Se il fornitore dovesse venire a conoscenza di violazioni dei principi di questo Codice nella sua catena di fornitura e subfornitura, sarà tenuto a informare immediatamente il cliente ICS e si impegna ad attuare un piano d'azione correttivo per il fornitore/subappaltatore interessato. Qualora il fornitore/subappaltatore dovesse rifiutarsi di collaborare, il fornitore si impegna a porre fine alla collaborazione con lo stesso.
2. Il fornitore dovrà realizzare un sistema interno efficiente di gestione ambientale per garantire che:
 - a. La fabbrica disponga di un sistema di controllo delle attività di gestione ambientale attuate e delle responsabilità di gestione assegnate;
 - b. Le persone incaricate dell'applicazione di questo Codice siano consapevoli e comprendano gli aspetti e gli impatti ambientali negativi e positivi significativi;
 - c. Le persone incaricate dell'applicazione di questo Codice siano a conoscenza dei requisiti legali applicabili e li comprendano;
 - d. Siano stati adottati dei meccanismi atti a garantire che le persone incaricate



Codice di condotta ambientale ICS

dell'applicazione di questo codice siano aggiornate in merito ai requisiti di legge locali applicabili;

- e. Un membro della dirigenza sia responsabile del coordinamento delle attività di gestione ambientale e tutti i membri del personale che si occupano di questioni ambientali abbiano delle responsabilità chiaramente assegnate;
- f. Tutti i membri del personale siano informati e formati su questioni e rischi ambientali e sanitari in base alla loro funzione.

Cap. 2 - Uso dell'energia, trasporti e gas serra

1. Il fornitore dovrà garantire la conformità ai requisiti di legge locali, nonché alle autorizzazioni applicabili e in vigore sull'uso dell'energia, i trasporti e le emissioni di gas serra.
2. Il fornitore dovrà tenere traccia e monitorare il proprio consumo energetico e calcolare le emissioni di gas serra, compreso l'uso di carburante per il trasporto in loco.
3. Il fornitore dovrà assicurarsi che non si verifichino sprechi energetici in loco, quali perdite di vapore o aria compressa. Per evitare gli sprechi energetici è quanto meno necessario sottoporre a manutenzione l'attrezzatura e le macchine che utilizzano l'energia.

Cap. 3 - Consumo di acqua

1. Il fornitore dovrà garantire la conformità ai requisiti di legge locali e alle autorizzazioni applicabili e in vigore sull'uso dell'acqua.
2. Il fornitore dovrà tenere traccia e monitorare il proprio consumo di acqua.
3. Il fornitore dovrà assicurarsi che non si verifichino sprechi di acqua in loco, quali perdite idriche significative. Per evitare gli sprechi di acqua è quanto meno necessario sottoporre a manutenzione le apparecchiature, le tubature e le macchine che utilizzano l'acqua.

Cap. 4 - Acque reflue ed effluenti

1. Il fornitore dovrà garantire la conformità ai requisiti di legge locali e alle autorizzazioni applicabili e in vigore sulle acque reflue e sugli effluenti.
2. Il fornitore dovrà garantire che l'intero volume delle acque reflue (tutti i flussi di acque reflue) generato dalla fabbrica sia trattato in un impianto di trattamento degli effluenti (ETP) e non rilasciato direttamente nell'ambiente
3. Il fornitore dovrà garantire la presenza di una rete fognaria.



Codice di condotta ambientale ICS

4. Il fornitore dovrà avere una conoscenza generale della direzione del flusso delle acque reflue e dei punti di scarico.
5. Il fornitore dovrà identificare i contaminanti delle acque reflue e il potenziale impatto.
6. Il fornitore deve dimostrare che la qualità delle acque reflue dopo il trattamento è conforme agli standard di legge.
7. Il fornitore dovrà disporre di una procedura di emergenza per l'impianto di trattamento degli effluenti.

Cap. 5 - Emissioni nell'aria

1. Il fornitore dovrà garantire la conformità ai requisiti di legge locali (compreso il monitoraggio), nonché ai permessi applicabili e in vigore sulle emissioni nell'aria e sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
2. Il fornitore manterrà un inventario delle principali fonti puntuali di emissione nell'aria e delle sostanze che riducono lo strato di ozono e terrà conto delle potenziali emissioni fuggitive.
3. Il fornitore dovrà testare le emissioni nell'aria della ciminiera se in loco sono utilizzate macchine pesanti e dimostrare la conformità alle norme sulle emissioni nell'aria delle ciminiere, come per legge.
4. Il fornitore dovrà garantire che le macchine pesanti siano correttamente sottoposte a manutenzione e ispezionate.
5. Il fornitore dovrà garantire la manutenzione regolare delle apparecchiature che potrebbero contenere sostanze che riducono lo strato di ozono e F-gas, per evitare il rischio di emissioni fuggitive nell'aria.

Cap. 6 - Gestione dei rifiuti

1. Il fornitore dovrà garantire la conformità ai requisiti di legge locali e alle autorizzazioni applicabili e in vigore sulla gestione dei rifiuti.
2. Il fornitore sarà tenuto a garantire che:
 - a. Siano in vigore procedure di inventario, gestione, conservazione e trasporto dei flussi di rifiuti pericolosi;
 - b. Non vengano bruciati rifiuti in loco, né messi in discarica non controllata;
 - c. I rifiuti pericolosi e non pericolosi vengano separati;



Codice di condotta ambientale ICS

- d. I dipendenti siano istruiti e formati in materia di gestione e separazione dei rifiuti;
 - e. Vengano mantenute le registrazioni relative allo smaltimento e al trattamento dei rifiuti sia in loco che all'esterno.
3. Il fornitore sarà tenuto a verificare regolarmente che le ditte che si occupano dello smaltimento dei rifiuti dispongano delle adeguate autorizzazioni.
 4. Il fornitore dovrà mantenere accordi aggiornati e firmati con tutti gli appaltatori di rifiuti.

Cap. 7 - Prevenzione dell'inquinamento, sostanze pericolose e potenzialmente pericolose

1. Il fornitore sarà tenuto a garantire il rispetto:
 - a. Dei requisiti di legge locali in materia di prevenzione dell'inquinamento e di sostanze pericolose e potenzialmente pericolose;
 - b. Delle autorizzazioni applicabili e in vigore in materia di prevenzione dell'inquinamento e di sostanze pericolose e potenzialmente pericolose;
 - c. Dell'elenco internazionale delle sostanze chimiche vietate e delle specifiche del brand sulle sostanze chimiche soggette a restrizioni.
2. Il fornitore dovrà garantire che un membro della dirigenza qualificato e designato sia responsabile della gestione dei prodotti chimici.
3. Il fornitore dovrà mantenere un inventario delle sostanze pericolose utilizzate e conservate, nonché delle relative schede di dati di sicurezza (MSDS) aggiornate.
4. Il fornitore dovrà disporre di procedure documentate e dimostrare l'applicazione effettiva di tali procedure per quanto riguarda:
 - a. L'identificazione delle sostanze chimiche pericolose e il controllo per ridurre l'esposizione dei lavoratori ai rischi chimici;
 - b. Le condizioni di stoccaggio delle sostanze chimiche per garantire uno stoccaggio sicuro delle sostanze pericolose (separazione delle sostanze chimiche incompatibili, sistemi di ritenzione, sistema di drenaggio, ecc.);
 - c. Il trasporto e la procedura di scarico delle sostanze chimiche per garantire che non vi siano rischi di incidenti;
 - d. Gli incidenti vengano segnalati alle autorità secondo quanto richiesto dalle leggi e dai permessi applicabili.
5. Il fornitore dovrà garantire che i dipendenti con compiti e responsabilità che comportano l'uso di sostanze chimiche siano formati alla gestione delle sostanze chimiche (conoscenza dei rischi e della gravità, incompatibilità delle sostanze chimiche, lettura di una scheda di sicurezza, ecc.).
6. Il fornitore dovrà garantire che le postazioni di lavaggio oculare e le docce siano disponibili e operative in tutte le aree in cui vengono immagazzinate e utilizzate le sostanze chimiche.



Codice di condotta ambientale ICS

Cap. 8 - Risposta alle emergenze

1. Il fornitore sarà tenuto a garantire la conformità ai requisiti di legge locali e ai relativi permessi aggiornati in materia di prevenzione e gestione degli incidenti rilevanti.
2. Il fornitore dovrà garantire che l'organizzazione abbia identificato tutte le potenziali situazioni di emergenza e sia preparata a prevenire e a rispondere alle situazioni di emergenza per l'inquinamento.
3. Il fornitore designerà un team di operatori di pronto intervento e si assicurerà che siano formati alla prevenzione e alla risposta all'inquinamento. L'attrezzatura adeguata per la risposta alle emergenze è disponibile dove richiesto in fabbrica.
4. Il fornitore sarà tenuto a garantire che:
 - a. Sia stato predisposto un piano di emergenza per il sito, con linee guida dettagliate e formazione per la risposta agli incidenti rilevanti¹, in base ai rischi delle attività intraprese in loco;
 - b. Sia stato comunicato un piano di risposta alle emergenze secondo quanto richiesto alle autorità locali e ai servizi di emergenza, oltre che alle comunità locali.

¹Un incidente grave potrebbe essere, per esempio, un incendio, un terremoto (o altro disastro naturale), un'importante fuoriuscita di sostanze chimiche o un'esplosione, un trabocco da un impianto di trattamento degli effluenti o uno scarico accidentale di acque reflue direttamente nell'ambiente. L'elenco non è esaustivo.



contact@ics-asso.org

<http://www.ics-asso.org>